



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0078/2009**

1.12.2009

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo  
(COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

Commissione per lo sviluppo

Relatore: Gay Mitchell

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*I Procedura di cooperazione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*II Procedura di cooperazione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\* Parere conforme  
*maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei  
casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE  
e dall'articolo 7 del trattato UE*
- \*\*\*I Procedura di codecisione (prima lettura)  
*maggioranza dei voti espressi*
- \*\*\*II Procedura di codecisione (seconda lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune  
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per  
respingere o emendare la posizione comune*
- \*\*\*III Procedura di codecisione (terza lettura)  
*maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune*

(La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

### ***Emendamenti a un testo legislativo***

Negli emendamenti del Parlamento il testo modificato è evidenziato in ***corsivo grassetto***. Per gli atti modificativi, nel caso in cui il Parlamento intenda emendare una disposizione esistente che la Commissione non propone di modificare, le parti immutate di tale disposizione sono evidenziate in **grassetto semplice** e le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione [...]. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	12
PROCEDURA.....	14



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo (COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD))

(Procedura di codecisione: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2009)0194),
  - visti l'articolo 251, paragrafo 2, e gli articoli 179, paragrafo 1, e 181, paragrafo 1, del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0043/2009),
  - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
  - visti la relazione della commissione per lo sviluppo e il parere della commissione per il commercio internazionale (A7-0078/2009),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
  2. prende atto del fatto che la formulazione di alcune disposizioni della proposta di regolamento relativa all'adozione di misure di attuazione dovrà essere adattata alla luce degli articoli 290 e 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

### Emendamento 1

#### Proposta di regolamento - atto modificativo

##### Titolo

*Testo della Commissione*

recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo *e del regolamento (CE) n. 1889/2006 che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo*

*Emendamento*

recante modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006 che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento - atto modificativo Visto 1

#### *Testo della Commissione*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1, **e l'articolo 181, primo comma,**

#### *Emendamento*

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento - atto modificativo Considerando 2

#### *Testo della Commissione*

(2) Dall'attuazione **di questi regolamenti** sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti comunitari dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti **dei regolamenti (CE) n. 1905/2006 e (CE) n. 1889/2006 per allinearle** con quelle degli altri strumenti.

#### *Emendamento*

(2) Dall'attuazione **del regolamento (CE) n. 1905/2006** sono emerse incoerenze per quanto riguarda le deroghe al principio della non ammissibilità ai finanziamenti comunitari dei costi relativi a imposte, tasse, dazi o altri oneri fiscali. Si propone pertanto di modificare le disposizioni pertinenti **di tale regolamento per allinearlo** con quelle degli altri strumenti.

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento - atto modificativo Articolo -1 (nuovo) Regolamento (CE) n. 1905/2006 Considerando 27

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

**Il considerando 27 del regolamento (CE) n. 1905/2006 è sostituito dal seguente:**

**“(27) E' opportuno adottare le misure necessarie per l'esecuzione del presente regolamento secondo la decisione**

1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione<sup>4</sup>. *In particolare, la Commissione dovrebbe avere facoltà di adottare documenti di strategia e programmi indicativi pluriennali. Dal momento che tali sono misure di portata generale e sono intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola con nuovi elementi non essenziali, esse devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.*

---

<sup>4</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23."

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento - atto modificativo

#### Articolo -1 bis (nuovo)

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 17 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*All'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1905/2006, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:*

**"2. Nei limiti dell'importo di cui all'allegato IV, la Commissione fissa l'importo massimo disponibile per ciascun paese aderente al protocollo dello zucchero per il finanziamento delle azioni di cui al paragrafo 1 in funzione dei bisogni di ciascun paese e in particolare degli effetti della riforma sul settore dello zucchero nel paese in questione e dell'importanza di tale settore nell'economia. La fissazione dei criteri di assegnazione si basa sui dati delle campagne precedenti al 2004.**

**Ulteriori istruzioni relative alla**

ripartizione dell'importo globale tra i beneficiari sono definite dalla Commissione [...].

*Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 3 bis."*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento - atto modificativo**

#### **Articolo -1 ter (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 21

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 1905/2006 è sostituito dal seguente:*

**"I documenti di strategia e i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 19 e 20, analogamente alla loro revisione di cui all'articolo 19, paragrafo 2 e all'articolo 20, paragrafo 1, quarto comma, nonché le misure di accompagnamento di cui all'articolo 17, sono adottati dalla Commissione [...].**

*Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate conformemente alla procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 35, paragrafo 3 bis."*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento - atto modificativo**

#### **Articolo 1 bis (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 33 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*All'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1905/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:*

**"1. La Commissione procede al regolare monitoraggio e riesame dei suoi programmi e alla valutazione dei risultati dell'attuazione delle politiche e dei programmi geografici e tematici, delle politiche settoriali, nonché dell'efficacia della programmazione, se del caso mediante valutazioni esterne indipendenti, nell'intento di verificare il perseguimento degli obiettivi e di elaborare raccomandazioni finalizzate al miglioramento delle operazioni future. Le proposte del Parlamento europeo, dei parlamenti nazionali o del Consiglio relative a valutazioni esterne indipendenti saranno tenute in debita considerazione. Si presta particolare attenzione ai settori sociali e ai progressi compiuti verso il raggiungimento degli OSM."**

## **Emendamento 8**

### **Proposta di regolamento - atto modificativo**

#### **Articolo 1 ter (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 34 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*All'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1905/2006, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:*

**"1. La Commissione vaglia i progressi conseguiti nell'attuare le misure adottate a titolo del presente regolamento e sottomette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'attuazione e sui risultati e, nella misura del possibile, sulle principali**

**conseguenze e incidenze degli aiuti. La relazione è inoltre trasmessa ai parlamenti nazionali, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni."**

## **Emendamento 9**

### **Proposta di regolamento - atto modificativo**

#### **Articolo 1 quater (nuovo)**

Regolamento (CE) n. 1905/2006

Articolo 35

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*L'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1905/2006 è sostituito dal seguente:*

**"1. La Commissione è assistita da un comitato.**

**2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all'articolo 8 della stessa. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a 30 giorni.**

**3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni all'articolo 8 della stessa.**

*3 bis. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 8 della medesima.*

**4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.**

**5. Un osservatore della BEI partecipa ai lavori del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la Banca."**

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento - atto modificativo**

#### **Articolo 2**

Regolamento (CE) n. 1889/2006

Articolo 13 – paragrafo 6

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*All'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1889/2006, il paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:*

*soppresso*

*"6. In linea di massima, l'assistenza comunitaria non viene utilizzata per pagare tasse, dazi o altri oneri nei paesi beneficiari."*

## MOTIVAZIONE

Nella sua proposta legislativa di revisione intermedia dello strumento di cooperazione allo sviluppo (DCI), la Commissione propone unicamente una modifica di ordine tecnico per consentire che i costi relativi alle tasse, ai dazi e ad altri oneri relativi al finanziamento di azioni nel quadro del DCI nei paesi beneficiari siano finanziati attraverso il bilancio del DCI. La modifica consentirà il finanziamento di questi costi in circostanze eccezionali, accordando così maggiore flessibilità all'attuazione dei programmi e dei progetti. Si dovrebbe pertanto accoglierla favorevolmente.

Tuttavia, la Commissione ha proposto nella sua proposta di modifica di introdurre un emendamento identico tanto al regolamento (CE) n. 1905/2006 relativo al DCI quanto al regolamento (CE) n. 1889/2006 (EIDHR), che sono di competenza di due commissioni diverse del Parlamento europeo. Il Parlamento ha pertanto chiesto che la proposta della Commissione sia suddivisa in due proposte legislative distinte, una per ogni strumento di finanziamento, e ha deciso di rinviarla alle sue due commissioni competenti, ossia la DEVE per il DCI e l'AFET (DROI) per l'EIDHR. Il relatore propone pertanto una prima serie di tre emendamenti che sopprimono i riferimenti al regolamento (CE) n. 1889/2006.

Il Parlamento ha esaminato attentamente le modalità di attuazione delle disposizioni del DCI dalla sua entrata in vigore nel 2007. Esercitando il suo diritto di controllo nel quadro della procedura di comitatologia, il Parlamento ha sollevato un certo numero di problemi ed obiezioni quanto alle modalità di *attuazione* dello strumento da parte della Commissione e quanto all'interpretazione data da quest'ultimo a talune delle sue disposizioni chiave. Tuttavia, il Parlamento non ha rilevato alcun problema di rilievo nelle disposizioni dello strumento propriamente detto. Una delle principali preoccupazioni del Parlamento, ossia la propensione della Commissione a finanziare, nel quadro dei programmi geografici, misure non ammissibili all'aiuto pubblico allo sviluppo (APS), secondo i criteri definiti dal Comitato di aiuto allo sviluppo (CAD) dell'OCSE e accettati dalla comunità internazionale, è stata recentemente risolta dalla Commissione che ha proposto, su richiesta del Parlamento, di creare una nuova base giuridica per queste misure a titolo dello strumento di cooperazione con i paesi industrializzati.

La seconda serie di emendamenti supplementari proposti dal vostro relatore non riguarda pertanto il contenuto né le priorità del DCI – è opportuno ricordare che, durante questa legislatura, inizieranno i negoziati sullo strumento che sostituirà il DCI (che arriva a scadenza alla fine del 2013) –, bensì il rafforzamento del diritto di controllo del Parlamento.

Esistono due ragioni per quanto succitato:

1. Nelle sei risoluzioni che ha adottato nel quadro della procedura di comitatologia dall'entrata in vigore del DCI, il Parlamento ha segnalato 12 casi in cui la Commissione aveva superato le sue competenze di esecuzione non rispettando il criterio di ammissibilità dell'APS. In ogni caso, il Parlamento aveva richiesto alla Commissione di modificare la sua proposta di decisione e di renderla compatibile con tale criterio. Tuttavia, la Commissione ha modificato o ritirato la sua proposta di decisione soltanto in tre casi;
2. La revisione della decisione sulla comitatologia ha avuto luogo nel 2006 ed ha introdotto la procedura di regolamentazione con controllo, che *deve* essere applicata alle misure di

esecuzione degli atti approvati nel quadro della codecisione che ottemperano a due criteri:

- le misure devono essere di portata generale;
- le misure devono essere destinate a modificare elementi non essenziali del regolamento, in particolare sopprimendo alcuni di questi elementi o completando lo strumento con l'aggiunta di nuovi elementi non essenziali.

La procedura di regolamentazione con controllo rafforza considerevolmente i poteri del Parlamento: il diritto di veto del Parlamento gli consente di bloccare un progetto di misura al quale oppone obiezioni e richiede che la Commissione presenti una proposta modificata.

È chiaro che i Documenti di strategia e i Programmi indicativi pluriennali nel quadro del DCI sono pienamente conformi ai criteri di attuazione della procedura di regolamentazione con controllo;

- essi rivestono una *portata generale*, nel senso che riguardano un'intera regione, paese o tematica e hanno una portata protratta nel tempo (7 anni per i Documenti di strategia, 3-4 anni per i Programmi indicativi pluriennali);
- essi *completano* lo strumento definendo aree e obiettivi prioritari in materia di assistenza accordata ad una regione o paese o in un'area tematica.

Pertanto, la procedura di regolamentazione con controllo *deve* essere applicata ai progetti di misure che stabiliscono i Documenti di strategia e i Programmi indicativi pluriennali. Per i Programmi d'azione annuali e le Misure speciali, l'applicazione della procedura di gestione quale attualmente prevista nel DCI (diritto di controllo), non dovrebbe essere modificata, dal momento che tali misure hanno un campo d'applicazione più limitato.

Benché la decisione di comitatologia modificata che introduce la procedura di regolamentazione con controllo risalga al luglio 2006, questa nuova procedura è giunta troppo tardi per essere presa in considerazione durante le negoziazioni tripartite sul DCI che erano già altamente complesse e svolte sotto forti pressioni in termini di tempo. La revisione intermedia dello strumento fornisce attualmente l'opportunità appropriata per adeguare la procedura di comitatologia del DCI alla decisione sulla comitatologia.

È necessario ricordare che la proposta del relatore rispecchia pienamente la posizione espressa dal Parlamento nella sua risoluzione del 23 settembre 2008 in cui figurano raccomandazioni alla Commissione sull'allineamento degli atti giuridici alla nuova decisione sulla comitatologia<sup>1</sup>. Tale risoluzione include il regolamento DCI tra gli atti giuridici per i quali il Parlamento richiede alla Commissione di presentare proposte legislative per l'allineamento alla procedura di regolamentazione con controllo. La proposta legislativa della Commissione di revisione intermedia del DCI costituisce un'occasione ideale per mettere in pratica la richiesta del Parlamento e garantire che lo strumento sia conforme ai nuovi requisiti in materia di comitatologia.

---

<sup>1</sup> P6\_TA(2008)0424.

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo (modifica del regolamento (CE) n. 1905/2006)	
<b>Riferimenti</b>	COM(2009)0194 – C7-0043/2009 – 2009/0060A(COD)	
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	21.4.2009	
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	DEVE 17.9.2009	
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	AFET 17.9.2009	INTA 17.9.2009
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	AFET 28.9.2009	INTA 10.11.2009
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Gay Mitchell 6.10.2009	
<b>Approvazione</b>	23.11.2009	
<b>Esito della votazione finale</b>	+:           22	
	–:           0	
	0:           0	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Thijs Berman, Michael Cashman, Corina Crețu, Véronique De Keyser, Catherine Greze, Enrique Guerrero Salom, Eva Joly, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Maurice Ponga, Birgit Schnieber-Jastram, Michèle Striffler, Alf Svensson, Eleni Theoharous, Ivo Vajgl, Anna Záborská, Iva Zanocchi, Gabriele Zimmer	
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Bart Staes, Patrizia Toia	
<b>Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale</b>	Pascale Gruny	
<b>Deposito</b>	1.12.2009	